



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AZIENDALE

CODICE CIG LOTTO N. 1: 947386618C

CODICE CIG LOTTO N. 2: 947390628E

CODICE CIG LOTTO N. 3: 9473936B4D

CODICE CIG LOTTO N. 4: 9473958D74

CODICE CIG LOTTO N. 5: 947397075D

CODICE CIG LOTTO N. 6: 9475262190

P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet dell’A.S.S.T. della Franciacorta, visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla Piattaforma SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-.



ART. 1 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La consegna dei documenti necessari alla stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

La firma del contratto di appalto dovrà avvenire previa verifica della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L'Appaltatore verrà convocato entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione per l'inizio della fase che precede la stipula del contratto. Qualora non si presentasse entro il termine stabilito verrà diffidato a procedere entro il termine perentorio di 30 giorni.

Qualora l'Appaltatore non si presenti entro i termini della diffida di cui sopra decadrà dall'aggiudicazione e l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento.

Nel contratto sarà dato atto che l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'Appaltatore produca la seguente documentazione:

- Composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/91;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 10 del Disciplinare di Gara;
- Dichiarazione indicante gli specifici contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Ogni spesa inerente la stesura e la registrazione del contratto è a totale carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C. le parti concordano che, nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del Codice Appalti, dalla legislazione antimafia e dalle eventuali ed ulteriori verifiche previste ex lege, diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto, accettando sin da ora l'impresa appaltatrice, la semplice comunicazione anche a mezzo breve(ad es. mail, telegramma o missiva anche a mano).

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a. il Contratto, da stipularsi in forma di scrittura privata;
- b. gli atti di gara (Bando, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto);
- c. il Disciplinare tecnico e relativi allegati;
- d. l'Offerta tecnica e l'offerta economica;
- e. Documento Unico di Valutazione delle Interferenze – DUVRI (art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);
- f. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g. Informativa privacy.

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile della fornitura/servizio che risultasse eseguita in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contabili.

ART. 3 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione nei documenti contrattuali.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- tutte le prove e i controlli che il committente ordina di eseguire;
- i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dall'Amministrazione;
- tutte le spese di registrazioni, di bollo, di copia, le eventuali imposte ed in genere qualsiasi onere che direttamente od indirettamente, abbia a gravare sulla prestazione della fornitura/servizio dell'appalto;

L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore, fatta esclusione di quelli di cui al successivo art. 4.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, comprese le spese conseguenti:

- Cauzione definitiva, rilasciata con le modalità previste dalle vigenti norme, destinata a rifondere all'Amministrazione, a prima richiesta, i danni derivanti dall'inadempienza;
- Polizza di responsabilità civile sull'intero oggetto dell'appalto, come descritto all'art. 5.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto.
- L'adozione, di propria iniziativa, nell'esecuzione dell'appalto dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso l'Amministrazione che verso terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, durante l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del Contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:

- Liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- Attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal RUP nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi/reparti eventualmente interessati, anche se ciò potrebbe comportare l'esecuzione della fornitura/servizio in modo non continuativo, limitando l'attività lavorativa anche con sospensione durante alcune ore della giornata, o obbligo di esecuzione in periodi ed orari determinati anche notturni;
- Mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da



parte del RUP, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all'Amministrazione;

- Utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate, secondo quanto previsto dagli atti di gara. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dal RUP.

Si conviene pure espressamente, da ambo le parti, che tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati, così come degli altri indicati o richiamati negli atti di gara, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali danni a terzi.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per:

- l'IVA (se dovuta)

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza di responsabilità civile che copra tutti i danni derivanti dall'esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato riconducibili ad una responsabilità dell'appaltatore stesso.

La polizza dovrà prevedere un massimale pari a €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per pretesa avanzata.

Ad ogni scadenza annuale e sino a quando il verbale finale certificante il soddisfacente livello di qualità dell'appalto, emesso dalla stazione appaltante, non assumerà carattere definitivo, l'appaltatore dovrà fornire, entro i 30 giorni successivi alla scadenza, copia della quietanza emessa dall'assicuratore a comprova dell'avvenuto saldo del premio annuo.

Qualora la polizza sia soggetta a regolazione premio, l'appaltatore dovrà entro i 30 giorni successivi alla scadenza del titolo comprovare l'avvenuto pagamento del premio di regolazione. La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, che forma parte integrante dei documenti contrattuali.

ART. 6 – DIVIETO DI RITARDARE O DI SOSPENDERE IL SERVIZIO

L'Appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell'esecuzione del contratto con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

Il ritardo o la sospensione dell'esecuzione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione P.E.C, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trattandosi di un contratto di durata l'A.S.S.T. si riserva l'insindacabile facoltà di procedere in qualsiasi momento, per sopravvenute diverse esigenze, alla risoluzione anticipata del contratto,



senza che la Società Aggiudicataria possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite alla data della risoluzione anticipata.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto spettante all'A.S.S.T. anche a titolo di risarcimento danni, l'appalto è da intendersi risolto di diritto anche per una sola delle seguenti cause:

- Fallimento dell'appaltatore o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale dell'appaltatore si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; nonché in caso di sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità e condotta professionale;
- Riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione della fornitura/servizio;
- Applicazione di prezzi difformi da quelli convenuti, nonché gravi inadempienze nella gestione del servizio;
- Violazione del divieto di subappalto non autorizzato;
- Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate.
- Nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
- Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- Nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell'Appaltatore, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni.

In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'Appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, nè a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

L'Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale tra le parti.

Entro il termine di ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data della risoluzione.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

L'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare contratto; comunque l'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Fermo inoltre quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ART. 8 – RECESSO**

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

ART. 9 – NORME DI SICUREZZA (D.LGS. n. 81/08 e s.m.i.).

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che si espletano presso la Struttura e i locali dell'Amministrazione committente.

L'Appaltatore dovrà far capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione afferente al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'Azienda committente per l'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

L'attività svolta dall'appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica da parte dell'Amministrazione, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente all'Appaltatore, ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito della fornitura/servizio.

L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli articoli 36, 37 e 77 comma 4 lettere c), e), f), g), h) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e nel pieno rispetto del DUVRI appositamente redatto.

ART. 10 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme e della loro incondizionata accettazione.

ART. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs 50/2016 verrà nominato un DEC ai fini del corretto svolgimento dell'appalto.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire con modalità e termini tali da recare il minimo ragionevole pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell'Amministrazione.

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare mezzi idonei ed appropriati in funzione degli impieghi, con particolare riferimento a quanto esposto in sede di offerta.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione, presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione del contratto, ancorché difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione del contratto.

ART. 12 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*.

ART. 13 – CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE. CONTESTAZIONI

13.1 – Controlli da parte dell'Amministrazione

L'appaltatore dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità di cui al presente capitolato, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti. L'appaltatore dovrà fornire inoltre all'Ente tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti, con la massima tempestività.

L'Appaltatore rimane soggetto ai più ampi poteri di vigilanza e controllo e verifica da parte dell'Amministrazione nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

13.2 - Contestazioni

Nel caso in cui l'Amministrazione, nell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nello svolgimento dell'appalto, il RUP provvederà a trasmettere sollecitamente all'Appaltatore contestazioni in forma scritta recante descrizione delle circostanze rilevate e delle ragioni dell'Amministrazione.

L'Appaltatore ha l'onere di formulare in forma scritta le proprie giustificazioni comunicandole al RUP entro il termine di sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della contestazione.

In difetto la contestazione diverrà definitiva e ad essa conseguiranno tutte le eventuali sanzioni previste dai documenti contrattuali.


Ove l'Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni, il RUP lo comunicherà sollecitamente all'Appaltatore, provvedendosi conseguentemente all'applicazione contestuale delle eventuali sanzioni.

In caso diverso l'Amministrazione potrà, avendo riconosciuto in tutto o in parte le ragioni dell'Appaltatore, annullare la contestazione ovvero ridurne la portata provvedendo ad una applicazione delle sanzioni in via ridotta.

ART. 14 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l'Appaltatore non abbia omissis le cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Franciacorta</p>	<p>U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO</p>
--	--

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:

- i danni alle attrezzature, beni strumentali;
- i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

ART. 15 – PREZZI

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016, in tema di revisione.

ART. 16 -FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Le fatture dovranno essere inviate all'amministrazione secondo le modalità stabilite dall'Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie dell'ASST; al pagamento delle stesse verrà dato corso entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

I riferimenti per la fatturazione sono i seguenti:

Denominazione ente:	ASST della Franciacorta
Sede legale:	Viale Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS)
Codice IPA:	asstf
Codice Univoco Ufficio:	UFESKC
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Partita IVA – Codice Fiscale:	03775820982

16.1 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.

L'aggiudicatario deve provvedere a rendicontare puntualmente alla ASST (RUP e DEC) le prestazioni rese secondo le modalità aziendali e in tempo utile per permettere all'ASST il successivo inserimento dati nel Software dedicato.

Fatto salvo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico nella parte di competenza, ciascuna fattura mensile **riferita ad ogni singolo lotto** di gara e relativa alle prestazioni erogate nel mese precedente, dovrà essere redatta dalla società aggiudicataria, secondo le seguenti modalità:

Lotto n. 1 – 2 – 3 : la fatturazione dovrà avvenire mensilmente in funzione del compenso come indicato nella scheda di offerta;

Lotto n. 4 : l'aggiudicatario procede alla fatturazione mensile indicando per ogni paziente anche il numero delle giornate svolte in residenzialità leggera. Il numero delle giornate indicate in fattura deve coincidere con l'attività rendicontata nella documentazione e codificata per il successivo inserimento nel Software da parte dell'A.S.S.T.

Per la residenzialità leggera verrà riconosciuto il prezzo unitario a paziente per ogni giornata di presenza, mentre in caso di assenza del paziente, dopo il terzo giorno consecutivo, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.

Lotto n. 5 - : l'aggiudicatario procede alla fatturazione mensile indicando per ogni paziente anche il numero delle giornate svolte in residenzialità leggera. Il numero delle giornate indicate in fattura



deve coincidere con l'attività rendicontata nella documentazione e codificata per il successivo inserimento nel Software da parte dell'A.S.S.T.

Per la residenzialità leggera verrà riconosciuto il prezzo unitario a paziente per ogni giornata di presenza, mentre in caso di assenza del paziente, dopo il terzo giorno consecutivo, non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.

I servizi di riabilitazione e risocializzazione dovranno essere rendicontati mensilmente indicando il numero delle prestazioni effettivamente erogate cui va applicata la tariffa regionale così come scontata in offerta.

Lotto n. 6: I servizi erogati a titolo di attività in presenza del paziente, attività in assenza del paziente, attività riabilitativa e di risocializzazione e le spese di gestione dovranno essere rendicontati mensilmente indicando il numero delle prestazioni effettivamente erogate.

16.2 Conto corrente dedicato

Si richiama l'art. 12 del presente capitolato Speciale di Gara **“DISPOSIZIONI ANTIMAFIA”** che, tra l'altro, cita che “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*”.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

17.1 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il contratto pena la risoluzione immediata del contratto stesso.

17.2 Cessione del credito

La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 18 – VERIFICA FINALE E REGOLARE ESECUZIONE

L'Amministrazione procederà alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione della fornitura/servizio svolta/svolto entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto.


Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dell'amministrazione, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall'Appaltatore a favore dell'amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente capitolato e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate.

In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.

ART. 19 – PENALI

Nessun ritardo, dovuto a qualsiasi causa o motivo, è ammesso nell'esecuzione della fornitura/servizio. In presenza di carenze parziali o totali della fornitura/ servizio, ovvero di altre irregolarità, l'A.S.S.T. procederà a contestare l'inadempienza mediante P.E.C.

Entro 7 (sette) giorni l'Appaltatore dovrà produrre le proprie deduzioni il cui mancato accoglimento determinerà la conferma dell'applicazione delle penali.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Franciacorta</p>	<p>U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO</p>
--	--

In caso di mancata rispondenza della fornitura/servizio prestato rispetto a quanto dichiarato in offerta, l'A.S.S.T. avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:

- pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'importo complessivo della fornitura/servizio aggiudicato alla Società inadempiente, per la prima irregolarità contestata;
- pari all'1,5‰ (unovirgolacinquepermille) dell'importo complessivo della fornitura/servizio aggiudicato alla Società inadempiente, per la seconda irregolarità contestata;
- pari al 3‰ (trepermille) dell'importo complessivo della fornitura/servizio aggiudicato alla Società inadempiente, per le successive irregolarità contestate.

Nel caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale, è data facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto di cui all'art. 7, fatto salvo comunque il pagamento delle penali; l'A.S.S.T. avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto e ad incamerare il deposito cauzionale mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'A.S.S.T. di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggior costo derivante dall'aggiudicazione alla Società che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Azienda;
- minori introiti.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

ART. 20 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA.

Le domande per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti di gara devono essere inoltrate al protocollo aziendale, mail: protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Chiari, Novembre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Lomboni